

Anna Pintore, Silvia Zorzetto (a cura di), *Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016

Il volume presenta diversi saggi dedicati al pensiero teorico-filosofico di Mario Jori, riguardanti la filosofia del linguaggio, il metodo giuridico, la semiotica giuridica, l'etica, la metaetica e l'informatica giuridica. Il tratto peculiare è costituito dalla ricchezza e ampiezza dei temi trattati a misura di un impegno culturale che ha caratterizzato gli sviluppi della filosofia analitica, ma che ha arricchito anche tanti altri aspetti della riflessione filosofica del nostro paese. Per questo motivo la varietà dei contributi presenti nel testo non corre il rischio della disomogeneità né della settorializzazione, ma delinea un interessante e complesso quadro dei problemi che abbiamo ancora davanti.

Dobbiamo a Mario Jori concetti come l'alta pragmatica, le concezioni idiosincratiche, il ruolo del senso comune nel diritto, il potere semiotico e il linguaggio giuridico come linguaggio amministrato. Lo sottolinea Morales Luna, con il saggio intitolato "*Attraverso la pragmatica giuridica e quel che Jori vi trovò*", mentre Vito Velluzzi, in "*Pragmatica del linguaggio giuridico e interpretazione*", mette in luce, con particolare acutezza e sensibilità, i rilevanti contributi che questi studi hanno assunto con specifico riferimento al settore penale. Claudio Luzzati, "*La pragmatica di Mario*", analizza specificamente il problema della semiotica, evidenziando quanto siano sottili e complesse le analisi condotte sul rapporto tra livello sintattico, semantico e pragmatico. La pragmatica è il problema delle regole che derivano dalle caratteristiche dell'uso tipico o dell'utente tipico. Esempi sono l'ellissi e le regole della conversazione. La pragmatica del linguaggio giuridico è diversa da quella collaborativa della conversazione. La sintassi e la semantica del diritto sono presi in prestito in gran parte dal linguaggio ordinario. L'attenzione di Jori per il linguaggio giuridico e per l'analisi del linguaggio giuridico, osserva Silvia Zorzetto, in "*Principi giuridici e determinazione del diritto*", è una conseguenza di assunzioni filosofiche più fondamentali circa il fenomeno giuridico in generale, nonché i diritti vigenti a noi più familiari, quali ambienti discorsivi caratterizzati da un uso peculiare del linguaggio umano (p. 350).

La rilevanza etica della metaetica è messa in luce nei saggi di Corrado Del Bò e Maurizio Mori. Il primo, "*Perché conta l'etica per la politica*", prende ispirazione da un articolo di Mario Jori sul plagio e da un'altra questione più generale, la vicenda-simbolo degli anni Novanta: "Tangentopoli", le cui inchieste portarono alla luce un sistema diffuso di finanziamenti illeciti e di tangenti ai partiti. Il secondo, "*Mario Jori e l'etica dell'accademia*", dedica la sua attenzione ai valori e alle norme morali che dovrebbero regolare la vita dell'Università. L'autore, nell'analizzare i casi Lombardi Vallauri e Villani, evidenzia come la difesa di Jori dell'etica dell'ac-

cademia, non abbia riscosso grandi consensi: il corpo docente viene ora sottoposto a periodiche valutazioni istituzionali che dovrebbero garantire ciò che avrebbe dovuto essere assicurato dalla spontanea e convinta sequela dei dettami di una sana etica accademica.

Nel quadro dell'etica della metaetica potremmo inserire anche i saggi su *"Tolleranza irreverente, rispettoso disprezzo"* di Gianmarco Gometz e *"Idee e Persone"* di Agostino Mela. Gli autori analizzano uno dei passaggi in cui Jori manifesta la sua perplessità nei confronti del legame tra l'etica dell'impegno proposta da Scarpelli e il rispetto per i valori etici socialmente consolidati che essa implicherebbe. Per Gometz, se la tolleranza per le idee non esclude l'*irreverenza* nei confronti delle stesse, il rispetto degli individui non esclude la possibilità di biasimarli e financo disprezzarli se autori di scelte etiche e pratiche incoerenti, sbagliate o malvagie. La distinzione tra idee e persone, per Mela, risulta particolarmente importante anche nella redazione degli atti giudiziari. Il processo "è una battaglia di pure idee che si conclude con l'adozione del ragionamento considerato migliore" (p. 121).

Sono diverse sfaccettature della visione del diritto di Mario Jori. Francesco Ferraro, *"Una teoria problematica dei diritti fondamentali"*, analizza le critiche che Jori ha avanzato alla teoria dei diritti proposta da Ferrajoli. I diritti, per Jori, sarebbero meglio definiti come fondamentali in virtù del loro contenuto e solo un ragionamento etico potrebbe dare l'attribuzione della qualifica di fondamentale a un diritto. La visione di Ferrajoli gli appare, quindi, formale, perché sono le ragioni pratiche che inducono i giuristi a effettuare determinate scelte. Le norme giuridiche non considerano quindi gli aspetti particolari delle singole questioni che regolano, ma si limitano a classificarle in base alle loro caratteristiche di genere. Ferraro osserva in modo chiaro e netto, che il problema del diritto moderno dal punto di vista di una teoria assiomatica generale è che nonostante gli sforzi di esplicitare e formulare in testi giuridici chiari e univoci, le norme rimangono vaghe e incerte, specie quando ci si riferisce ai diritti fondamentali.

Questa visione del diritto come pratica sociale è sviluppata anche nel già ricordato saggio di Félix Morales. Una pratica sociale caratterizzata dalla interazione tra la gente comune, che comprende e parla il linguaggio e usa i relativi strumenti concettuali in modo molto approssimativo e un gruppo di professionisti che lo conosce e lo pratica più a fondo. Quando i giuristi si separano davvero dal resto della società, il diritto crolla e spesso con esso anche la società. Emerge, così quel tema del senso comune che attraversa molti degli scritti di Jori. Luca Pelliccioli *"Identificazione, individuazione e localizzazione del diritto"* lo collega alla fondamentale intuizione di Scarpelli, secondo la quale la teoria del diritto deve accostare il diritto da un punto di vista interno, Jori si propone di descrivere l'apparato concettuale del diritto come apparato di significati fatto prevalentemente da regole coattive che mirano a indirizzare normativamente alcune azioni sociali, assicurando così lo svolgimento del diritto. Così, il meccanismo concettuale che permette alla pratica giuridica di individuare il diritto vigente, appartiene al senso comune: a questo fine è necessario esaminare come operino il senso comune e gli utenti del linguaggio ordinario. Jori si propone non già di formulare una definizione originale del diritto, ma distinguere la identificazione del diritto dalla individuazione del diritto vigente.

Il giurista, quindi, non è un sociologo o uno storico, ma un operatore impegnato come ausiliario in una attività normativa.

Anche Hart occupa in posto importante nelle riflessioni di Jori. “*Coercitività del diritto*” di Anna Pintore, è dedicato a uno dei suoi ultimi libri “*Del diritto inesistente*”. Jori richiama, appunto, il pensiero di Herbert Hart, che distingue tra norma di riconoscimento e concetto di diritto, e si propone di completarne il percorso distinguendo fra due fasi: la prima, l’individuazione del diritto (senso comune) e cioè che cos’è il diritto; la seconda, la determinazione del diritto vigente (discorso tecnico), non appartenente affatto al senso e al linguaggio comune. Nel senso comune c’è in qualche modo la capacità concettuale di distinguere immediatamente ciò che è diritto da ciò che non lo è. Mentre individuare il diritto vigente vuol dire distinguerlo dal diritto passato, dal diritto futuro, dal diritto immaginario, insomma dal diritto non vigente. Pintore ci spiega che il senso comune che individua il diritto funziona come pratica condivisa e corrisponde a una certa accettazione collettiva che si potrebbe descrivere come riconoscimento della effettività. L’effettività sarebbe quindi la caratteristica che permette di distinguere il diritto “qui ed ora” dal diritto in generale: effettività sarebbe quindi una sorta di esistenza sociale, qualcosa che ha effetto sui comportamenti e sulle credenze collettive delle persone.

Dei rapporti con Hart si occupano Persio Tincani, “*Il riconoscimento del diritto*”, Francesca Poggi, “*Ufficiali, abitudinari, cuochi e vermi*”, mentre Mario Ricciardi “*Chiarificazione concettuale, scienza giuridica e impegno civile*”, analizza la discussione “post-hartiana” sul positivismo giuridico, originata dalle osservazioni di Ronald Dworkin alla teoria di Hart.

Vanno ricordati anche i saggi di Pierluigi Perri, in merito alla protezione dei dati personali, di Andrea Rossetti su “*Ontologie del documento digitale*” e di Giovanni Ziccardi, “*La nascita e l’insegnamento dell’informatica giuridica*”.

Daide Tutino